

Protocollo addizionale dell'Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari

Conchiuso a Strasburgo il 24 giugno 1976
Entrato in vigore per la Svizzera il 23 aprile 1977
(Stato 15 agosto 2006)

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari dell'Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari² (qui appresso «l'Accordo») e del presente Protocollo addizionale,

Viste le disposizioni dell'articolo 5 paragrafo 1 dell'Accordo, secondo il quale «le Parti contraenti adottano ogni necessario provvedimento per esentare da qualsiasi tassa d'importazione i reattivi destinati alla determinazione dei gruppi tissulari, messi a loro disposizione dalle altre Parti»;

Considerando che per quanto concerne gli Stati membri della Comunità Economica Europea, l'impegno di accordare detta esecuzione è di competenza di detta Comunità, la quale dispone di poteri necessari a tale scopo in virtù del Trattato istitutivo della medesima;

Considerando quindi che per i bisogni dell'applicazione dell'articolo 5 paragrafo 1 dell'Accordo, importa che la Comunità Economica Europea possa essere Parte Contraente dell'Accordo,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La Comunità Economica Europea può, firmandolo, divenire Parte Contraente dell'Accordo.

Art. 2

Il presente Protocollo addizionale è aperto alla firma degli Stati firmatari dell'Accordo, i quali possono divenire Parti del Protocollo addizionale seguendo la procedura prevista nell'articolo 7 dell'Accordo.

Art. 3

Alcun Stato può divenire Parte Contraente dell'Accordo senza esserlo contemporaneamente del presente Protocollo addizionale, che è parte integrante dell'Accordo.

RU 1977 1259

- ¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.
- ² RS 0.812.32

Art. 4

Il presente Protocollo addizionale entrerà in vigore contemporaneamente all'Accordo.

Art. 5

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio e alla Comunità Economica Europea:

- a. qualsiasi firma del presente Protocollo addizionale;
- b. il deposito di qualsiasi strumento di ratificazione o di accettazione;
- c. la data d'entrata in vigore del presente Protocollo addizionale.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 24 giugno 1976, in francese e in inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuna delle Parti firmatarie e aderenti.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 21 giugno 2006³

Stati partecipanti	Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Belgio	13 settembre	1979	14 ottobre	1979
Cipro	13 settembre	1977	23 aprile	1977
Danimarca	5 luglio	1978	6 agosto	1978
Finlandia	22 dicembre	1994	23 gennaio	1995
Francia	22 marzo	1977	23 aprile	1977
Grecia	11 settembre	1987	12 ottobre	1987
Irlanda	18 gennaio	1984 F	19 febbraio	1984
Italia	15 giugno	1983	16 luglio	1983
Liechtenstein	27 gennaio	1983	28 febbraio	1983
Lussemburgo	12 aprile	1978	13 maggio	1978
Paesi Bassi*	12 aprile	1978	13 maggio	1978
Regno Unito	8 febbraio	1979 F	9 marzo	1979
Guernesey	6 maggio	1980	6 maggio	1980
Isola di Man	6 maggio	1980	6 maggio	1980
Jersey	6 maggio	1980	6 maggio	1980
Svizzera	25 gennaio	1977 F	23 aprile	1977
Turchia	1° dicembre	2004	2 gennaio	2005

* Dichiarazione, vedi qui appresso.

Dichiarazione**Paesi Bassi**

Il protocollo s'applica al Regno in Europa.

³ Una versione del campo d'applicazione aggiornata è pubblicata sul sito internet del DFAE (<http://www.eda.admin.ch/eda/i/home/foreign/intagr/database.html>).

